



Proposta di legge recante: “Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria”.

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria.”

Relazione illustrativa

L'esperienza del ricovero ospedaliero, specialmente per i pazienti in età pediatrica, per gli anziani e per le persone con disabilità, rappresenta un momento di profonda vulnerabilità. La malattia non colpisce solo il corpo, ma altera l'equilibrio psicofisico, portando con sé ansia, isolamento e perdita del senso di normalità. In questo scenario, l'umanizzazione delle cure emerge non solo come un dovere etico, ma come una componente essenziale del processo di guarigione.

La Regione Calabria intende intervenire per normare e valorizzare la terapia del sorriso, riconoscendola quale attività complementare di supporto relazionale, sulla base della consapevolezza che l'integrazione di attività ludico-creative nelle strutture sanitarie possa trasformare l'ambiente ospedaliero in un luogo meno traumatico e facilitare la collaborazione dei pazienti alle terapie cliniche. La proposta inquadra tali attività nell'ambito delle attività di volontariato attinenti all'animazione sociale e mira a disciplinare l'accesso dei volontari nelle strutture pubbliche e convenzionate, garantendo al contempo la sicurezza dei pazienti e l'alta qualità degli interventi, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e disciplina del volontariato.

Gli obiettivi principali includono:

- la promozione dell'umanizzazione per ridurre lo stress da ospedalizzazione tramite l'empatia e l'arte del clown;
- il coordinamento istituzionale per creare un elenco regionale ricognitivo degli ETS e facilitare la stipula di protocolli d'intesa con le strutture sanitarie, secondo il modello previsto dall'articolo 56 del d.lgs. 117/2017;
- la sicurezza e la qualità, attraverso la definizione di linee guida regionali sui contenuti standard formativi minimi focalizzati sull'igiene ospedaliera e sul comportamento deontologico;
- la trasparenza e il monitoraggio, mediante obblighi di rendicontazione annuale e la promozione di protocolli con le Università calabresi.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria.

Tab. I - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, la valorizzazione e la promozione della terapia del sorriso, quale attività di supporto sociale, relazionale e di animazione, volta alla umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti svolta in forma volontaria e gratuita da enti del Terzo settore (ETS).	//	//	//
2	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, la definizione di terapia del sorriso.	//	//	//
3	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Detta gli ambiti di applicazione della legge.	//	//	//
4	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede la formazione di un elenco regionale degli Enti del Terzo settore che svolgono la terapia del sorriso	//	//	//
5	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede l'accesso ed il coordinamento delle associazioni che devono operare nelle strutture di cui all'articolo 3.	//	//	//
6	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede la realizzazione da parte delle associazioni di corsi di formazione per valorizzare le competenze degli operatori volontari.	//	//	//
7	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede il monitoraggio delle attività svolte dagli ETS attraverso una relazione annuale degli stessi Enti alla Regione.	//	//	//
8	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale trattandosi di norma di carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione. Le attività connesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 2, 32 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione vigente in materia, promuove la terapia del sorriso, quale attività di carattere solidaristico, relazionale e di animazione sociale, volta all'umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e svolta in forma volontaria e gratuita da enti del Terzo settore (ETS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
2. La presente legge disciplina i criteri per l'accesso dei volontari degli ETS alle strutture sanitarie e socioassistenziali, in coordinamento con le medesime strutture.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per terapia del sorriso si intende l'attività di supporto sociale, solidaristica e relazionale, complementare e integrativa dei percorsi assistenziali, finalizzata a migliorare il benessere dei degenti e attuata attraverso tecniche ludiche, artistiche e comunicative proprie dell'arte del clown.
2. La terapia del sorriso non costituisce prestazione sanitaria né trattamento terapeutico ai sensi della normativa vigente, né sostituisce prestazioni sanitarie, psicologiche, riabilitative o socioassistenziali.
3. L'attività di cui al comma 1 è prestata da volontari degli ETS di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Ambiti di applicazione)

1. La terapia del sorriso si può svolgere presso i presidi ospedalieri, le strutture sociosanitarie e assistenziali, i centri diurni per la disabilità e nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, previo

accordo con il soggetto gestore del servizio e nel rispetto dell'organizzazione del servizio e del progetto assistenziale individualizzato.

Art. 4

(Elenco regionale ETS)

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'elenco regionale degli ETS che svolgono la terapia del sorriso.
2. All'elenco di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione gli ETS aventi i seguenti requisiti:
 - a) regolare iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - b) previsione all'interno dello statuto dello svolgimento della terapia del sorriso;
 - c) organizzazione e svolgimento dei percorsi di formazione e sicurezza;
 - d) copertura assicurativa per i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.
3. Il Dipartimento di cui al comma 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto dirigenziale:
 - a) modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione;
 - b) termine per la valutazione delle domande;
 - c) cause di sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'elenco.
4. L'iscrizione all'elenco non costituisce titolo abilitativo allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge né comporta il diritto alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Accesso e coordinamento)

1. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 3 avviene tramite la stipula di protocolli di intesa o convenzioni gratuite, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, tra le strutture interessate e gli ETS iscritti all'elenco di cui all'articolo 4. Tali atti sono pubblicati sui siti istituzionali delle strutture stipulanti.

2. L'attività dei volontari, di natura solidaristica, è coordinata dalla direzione della struttura ospitante e si integra con i protocolli di accoglienza della stessa, senza interferire con le prestazioni cliniche e terapeutiche di competenza del personale sanitario e nel rispetto delle disposizioni organizzative, dei protocolli assistenziali, igienico-sanitari e di sicurezza adottati dalla direzione sanitaria o dal responsabile della struttura ospitante.

Art. 6

(Percorsi di formazione, sicurezza e tutela dei dati personali)

1. Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, la qualità degli interventi e il corretto svolgimento delle attività di cui alla presente legge, gli Enti del Terzo Settore iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 assicurano che i propri volontari abbiano seguito percorsi formativi conformi alle linee guida regionali di cui al comma 3, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- a) norme di igiene ospedaliera, prevenzione e controllo del rischio infettivo, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e protocolli di sicurezza adottati dalle strutture ospitanti;
- b) principi di relazione d'aiuto, gestione delle situazioni di fragilità, dinamiche comunicative, elaborazione del lutto, prevenzione del burnout e comportamento etico nei confronti dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari;
- c) tecniche artistiche, espressive, ludiche e di comunicazione non verbale proprie della terapia del sorriso;
- d) principi e obblighi in materia di tutela dei dati personali, riservatezza e segreto d'ufficio, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle disposizioni organizzative adottate dalla struttura sanitaria o socioassistenziale ospitante.

2. I volontari sono tenuti ad osservare il divieto di acquisire, registrare, fotografare, diffondere o comunicare a terzi dati personali, immagini o informazioni riguardanti i pazienti, i loro familiari o il personale delle strutture ospitanti, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e

preventivamente autorizzati dalla direzione sanitaria o dal soggetto competente individuato dall'ordinamento della struttura.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, linee guida volte a definire i requisiti minimi dei percorsi formativi, gli standard di sicurezza, le modalità di accesso dei volontari alle strutture e le misure organizzative necessarie ad assicurare uniformità, qualità degli interventi e tutela dei pazienti, nel rispetto della normativa statale vigente.

4. Le strutture sanitarie e socioassistenziali possono prevedere specifici momenti informativi o formativi integrativi concernenti le procedure organizzative interne, i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione del rischio clinico e infettivo, cui i volontari sono tenuti a conformarsi prima dell'avvio delle attività.

Art. 7

(Monitoraggio e verifiche)

1. Gli Enti del Terzo Settore iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 che svolgono attività ai sensi della presente legge presentano annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente almeno:

- a) il numero degli interventi realizzati;
- b) le strutture presso le quali sono stati effettuati;
- c) il numero dei volontari impiegati;
- d) le attività formative svolte;
- e) eventuali criticità riscontrate e proposte di miglioramento.

2. Il dipartimento regionale competente, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, può effettuare verifiche documentali sulla permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge e richiedere agli Enti del Terzo Settore chiarimenti, informazioni o integrazioni documentali, fissando un congruo termine per la relativa trasmissione.

3. Qualora dalle verifiche emerga la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale ovvero il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge o delle linee guida regionali, il Dipartimento competente adotta, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, i provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'elenco regionale, ove ne ricorrano i presupposti.

4. La Regione Calabria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può promuovere accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con le Università e con altri enti pubblici di ricerca, finalizzati allo studio, al monitoraggio e alla valutazione degli effetti delle attività di terapia del sorriso sul benessere dei pazienti e sull'umanizzazione dei percorsi assistenziali.

Art. 8

(Principi di attuazione)

1. Le attività disciplinate dalla presente legge costituiscono interventi di carattere solidaristico, relazionale e di animazione sociale finalizzati all'umanizzazione dei percorsi di cura e al miglioramento del benessere della persona assistita.

2. Le attività di terapia del sorriso non costituiscono prestazioni sanitarie, sociosanitarie, psicologiche o riabilitative e non possono, in alcun modo, sostituire o interferire con le prestazioni erogate dal personale sanitario e socioassistenziale nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

3. Le attività sono svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, delle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria o dal responsabile della struttura ospitante, nonché dei protocolli organizzativi, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti.

4. Lo svolgimento delle attività è subordinato al consenso della persona assistita ove compatibile con le condizioni cliniche della persona assistita ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di chi esercita la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno.

5. Restano ferme le disposizioni statali vigenti in materia di tutela della salute, esercizio delle professioni sanitarie, trattamento dei dati personali, sicurezza nei luoghi di lavoro e volontariato.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
2. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. I dipartimenti regionali competenti, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.